



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio affari istituzionali e locali,
polizia locale e sicurezza

autonomielocali@certregione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Alle Unioni territoriali intercomunali
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: Nota esplicativa della delibera della Giunta regionale n. 711 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018. Approvazione definitiva".

La Giunta regionale, con deliberazione n. 711 adottata nella seduta del 21 marzo 2018 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 4 aprile 2018, ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che si compone di due Sezioni:

- a) la I Sezione esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale;
- b) la II Sezione che disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti e individua schematicamente le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Programma.

Di seguito sono illustrati i contenuti della II Sezione del Programma, evidenziando alcuni aspetti di particolare importanza.

1. Premessa

La II Sezione disciplina gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni, singoli o associati, dotati di un Corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante finanziamento degli interventi finalizzati a supportare l'operatività dei Corpi di polizia locale, nonché a favorire la assicurazione della comunità civica.

2. Enti locali beneficiari degli interventi

Sono beneficiari degli interventi gli enti locali che, **al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale** conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009.

Per Corpo di polizia locale si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.

Ai fini dell'istituzione del Corpo di polizia locale, per operatore di polizia locale si intende il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto.

Sono esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgano attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa e che dovranno essere indicati nella domanda stessa.

Qualora l'ente richiedente sia un'Unione o un Comune capofila di una forma collaborativa, si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia associato.

Gli enti locali beneficiari degli interventi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Unioni territoriali intercomunali in nome e per conto dei Comuni che ad esse abbiano già conferito le funzioni di polizia locale.

Le Unioni possono presentare la domanda solo se i Comuni ad essa aderenti hanno, al momento della presentazione della domanda, già conferito all'Unione stessa le funzioni di polizia locale. In caso contrario, i Comuni aderenti all'Unione dovranno presentare la domanda secondo quanto previsto nelle successive lettere b), c) e d).

Fanno eccezione i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 26/2014, precisati alla lettera c);

b) Unioni territoriali intercomunali o Comuni che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte.

La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i seguenti enti:

- 1) tra Comuni, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un'Unione, purché per i Comuni aderenti ad un'Unione, le funzioni di polizia locale non siano già state assunte dall'Unione di riferimento;
- 2) tra una Unione che svolga già le funzioni di polizia locale e i Comuni di cui al punto 1);
- 3) tra Unioni cui sono già state conferite le funzioni di polizia locale.

c) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato.

Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014, nelle Unioni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti o nelle quali siano compresi i Comuni turistici di cui all'articolo 13, comma 4,¹ lo statuto può prevedere che rispettivamente il Comune con il maggior numero di abitanti o quello con popolazione superiore a 5.000 abitanti avente un tasso di turisticità pari o superiore a 100² eserciti in forma singola il servizio di polizia locale.

La condizione per poter fruire del regime differenziato è che la funzione di polizia locale, nel momento in cui è svolta dai Comuni indicati in forma singola, sia esercitata dall'Unione, secondo le modalità stabilite dallo statuto, in nome e per conto dei restanti Comuni, in quanto, in carenza di un tanto, non sussisterebbe alcuna differenziazione nell'esercizio di tale servizio (Paragrafo 4.1).

d) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente.

Si tratta dei Comuni che al momento della presentazione della domanda sono aderenti all'Unione ma quest'ultima ancora non svolge il servizio di polizia locale oppure i Comuni non aderenti ad alcuna Unione.

¹ Il tasso di turisticità riferito al triennio 2014-2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è stato determinato con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile n. 353/AAL del 7 marzo 2018.

² Si tratta dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

3. Inammissibilità delle domande

Sono inammissibili:

a) le domande presentate singolarmente dagli enti che hanno conferito le medesime funzioni all'Unione di riferimento;

b) le domande presentate singolarmente dagli enti che svolgono le funzioni di polizia locale in forma associata.

Ciò implica che gli enti facenti parte di una forma collaborativa per l'esercizio delle funzioni di polizia locale o che hanno conferito le funzioni di polizia locale all'Unione non possono presentare domanda autonomamente, nemmeno se l'intervento richiesto sia diverso da quelli indicati nella domanda presentata dalla forma collaborativa o dall'Unione.

4. Interventi finanziabili

Il paragrafo **3.** della II Sezione del Programma determina gli interventi finanziabili di parte capitale e di parte corrente, al cui interno sono individuati:

a) interventi infrastrutturali di parte capitale:

Il punto **1)** della lettera **a)** riguarda le **spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale** ed è finalizzato a sostenere i Corpi di polizia locale delle Unioni, delle forme associative il cui capofila sia un'Unione o un Comune, e dei Comuni in regime differenziato, a fronte delle spese di adeguamento delle sale operative e delle rispettive sedi. L'accesso a questa tipologia di finanziamento è riservata agli enti locali indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo **2.1** della II Sezione, con esclusione quindi dei Comuni che svolgono il Servizio singolarmente (Paragrafo **6.1**, lettera **a)**).

Sono comprese in questa tipologia anche le spese per l'acquisto di dotazioni informatiche e per la conformità alla normativa sulla sicurezza delle armerie e sulla protezione dei dati personali.

Nel punto **2)** sono comprese varie tipologie di spese:

- **acquisto, attivazione e utilizzo di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione:** la spesa ha ad oggetto l'acquisto e l'installazione di strumenti per la rilevazione delle targhe nonché dei software e delle licenze per l'utilizzo e l'interconnessione dello stesso con le necessarie banche dati. Gli strumenti di rilevazione possono essere sia mobili che fissi. Questi ultimi possono essere collocati sia negli stessi punti del territorio ove sono già presenti telecamere per la videosorveglianza cittadina sia in altri punti che necessitano di tale controllo;
- **acquisto di dotazioni tecnico strumentali:** si tratta di strumentazioni quali autovelox, telelaser, droni, sistemi di localizzatori GPS, ecc.
- **acquisto di veicoli a motore in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti:** si tratta di spese in conto capitale per l'acquisto di nuovi veicoli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 10 gennaio 2018, n. 01/Pres. Rientrano quindi autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, imbarcazioni e natanti, veicoli per impieghi speciali, con relativi allestimenti obbligatori e facoltativi e livree ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Regolamento, individuati nell'Allegato B del Regolamento;
- **spese per l'implementazione dei collegamenti attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso al Corpo di polizia locale:** si tratta di spese in conto capitale che possono riguardare il posizionamento fibra ottica o di nuovi ponti radio e/o il potenziamento/ampliamento di quelli esistenti, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie.

Il punto **3)** riguarda le **spese per la straordinaria manutenzione degli impianti di videosorveglianza e delle strumentazioni e dotazioni del Corpo di polizia locale elencate al punto 2).**

b) Interventi di parte corrente:

Il punto **1)** della lettera **b)** comprende le seguenti tipologie di spesa:

- **manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale:** le spese riguardano i veicoli a motore in dotazione alla polizia locale ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato Regolamento;
- **manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale:** le spese in questione possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli impianti di videosorveglianza, gli strumenti fissi e mobili di rilevazione targhe e le strumentazioni e dotazioni, quali autovelox, telelaser, etilometri, drug test, droni, ecc. Restano escluse le spese per l'utilizzo degli strumenti informatici non direttamente collegati ai predetti strumenti operativi, quali computer, stampanti, tablet, ecc., nonché per l'utilizzo di apparati telefonici e le spese di cancelleria;
- **aggiornamento software di gestione della videosorveglianza cittadina:** si tratta di sostituzione di componenti di uguale funzione più recente e/o installazione di nuove versioni di programmi più avanzati.

Il punto **2)** degli interventi di parte corrente riguarda spese per interventi di assicurazione civica, da realizzarsi anche in collaborazione con la polizia locale e/o con le forze di polizia dello Stato, finalizzati a informare le diverse fasce della popolazione interessate, sulle modalità di prevenzione dei rischi derivanti da **fenomeni delittuosi contro le donne, truffe e raggiri rivolti agli anziani, truffe informatiche, comportamenti devianti nella popolazione giovanile come il bullismo, il cyberbullismo e il vandalismo, sia l'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina.** Si tratta di iniziative di formazione con contenuti teorici e/o pratici e comunicazione (incontri e/o predisposizione di opuscoli), volte a fornire informazioni sulle modalità di prevenzione delle truffe e dei raggiri rivolti agli anziani, e delle truffe perpetrate mediante l'utilizzo di strumenti informatici, oppure rivolte alla popolazione giovanile per contrastare comportamenti devianti come il bullismo, con particolare riguardo al cyberbullismo, da realizzare anche nelle scuole o in altri luoghi ritenuti idonei oppure volte a contenere e ridurre la percezione di allarme sociale derivante dall'immigrazione clandestina. Le iniziative possono comprendere corsi di autodifesa per le donne finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di violenza di genere.

Per tutti gli interventi sopra descritti è richiesto di apporre sul materiale di divulgazione ed informazione all'utenza, in prossimità del logo degli enti beneficiari il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Il punto **3)** degli interventi di parte corrente riguarda le **spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado:** per quanto riguarda i capi di abbigliamento, sono ammessi gli acquisti relativi alle divise ordinarie e operative (articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. 01/2018) nelle versioni estiva e invernale e i distintivi di riconoscimento, indicati nell'Allegato D del Regolamento. Sono pertanto escluse le divise da rappresentanza e da cerimonia di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Regolamento.

5. Criteri per la concessione dei contributi e misura degli stessi

Il paragrafo **5.** della II Sezione del Programma stabilisce che gli interventi sono finanziabili attraverso una graduatoria formata mediante l'assegnazione di punteggi in base alla natura

degli enti locali richiedenti (Unioni, Comuni singoli in regime differenziato, forme collaborative tra enti locali per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale e Comuni singoli). In caso di parità di punteggio viene data priorità agli enti aventi maggiore popolazione (calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat) nel territorio di riferimento.

Non essendo previsto anche un ordine di priorità tra gli interventi finanziabili, una volta formata la graduatoria saranno finanziati, fino ad esaurimento dei fondi, gli interventi indicati dai richiedenti e ammessi a contributo secondo l'ordine della graduatoria.

La misura dei contributi concedibili è indicata al paragrafo **6.1** del Programma ed è determinata:

- a) per gli interventi di cui al paragrafo **6.1, lettere a), b), c) d) ed f)**, in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda, nei limiti riportati nella tabella per ciascuna tipologia di intervento e per ciascuna tipologia di soggetto richiedente.
Ai soli fini dell'individuazione della misura del contributo concedibile, la determinazione delle unità operative di polizia locale è calcolata con le modalità indicate al paragrafo successivo, in relazione alla compilazione del Quadro D del modulo di domanda di finanziamento;
- b) per gli interventi di previsti al paragrafo **6.1, lettera e)**, relativi all'attività di prevenzione rivolta alla popolazione, in base alla popolazione residente, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

6. Modalità di presentazione della domanda

La **domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente**, quindi dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco o dal Presidente dell'Ente capofila di forme collaborative o dal Sindaco del Comune singolo (o da un loro delegato).

La domanda deve essere inviata al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, esclusivamente via pec all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 4 giugno 2018** (sessanta giorni dalla pubblicazione della DGR 711/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione).

Il **modulo di domanda di finanziamento** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2018/

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, tenendo presente che le dichiarazioni rese in calce alle schede descrittive degli interventi sono rese ai fini dell'ammissibilità degli stessi al finanziamento.

Le dichiarazioni contenute nel **quadro D** sono rese ai fini dell'ammissibilità della domanda e della determinazione dei limiti massimi del contributo concedibile.

Il **numero degli operatori di polizia locale**, con esclusione del personale amministrativo che coadiuva l'attività degli operatori di polizia locale, va conteggiato come segue:

- alla **lettera a)** va considerato il numero di operatori di polizia locale con riferimento ai singoli soggetti, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto. La dichiarazione è resa ai fini dell'ammissibilità della domanda per determinare o meno l'istituzione del Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009;

- alla **lettera b)**, ai soli fini **dell'individuazione della misura del contributo concedibile**, la determinazione delle unità operative di polizia locale è fatta con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto (ad es. n. 2 unità operative con contratto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore settimanali ciascuno costituiscono n. 1 unità operativa);

Nel caso di **forme collaborative viene allegata alla domanda la copia della convenzione** per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

7. Procedimenti di riparto, concessione e liquidazione dei finanziamenti

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9/2009, le risorse disponibili per l'attuazione del Programma sono ripartite tra gli Enti beneficiari con deliberazione della Giunta regionale, **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La **deliberazione di riparto** è pubblicata sul sito web della Regione, all'indirizzo www.regione.fvg.it/asp/delibere/ e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2018/

Il successivo decreto del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza di **concessione del finanziamento** (impegno di spesa) è comunicato ai beneficiari entro 15 giorni dalla sua adozione.

Con decreto del Direttore del Servizio si provvede alla **liquidazione del finanziamento concesso, previa richiesta dell'ente beneficiario** (quindi NON AUTOMATICAMENTE).

La richiesta di liquidazione da parte degli enti locali deve contenere l'indicazione per quali interventi è stato acquisito il CUP, comunicando il relativo codice, e per quali invece tale acquisizione non risulta necessaria.

L'avvenuta adozione dei decreti di impegno di spesa e di liquidazione può essere verificata nella pagina web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/trasferimenti.htm

I paragrafi **10.2** e **10.3** del Programma, ai quali si rinvia, regolano i casi in cui la liquidazione dei finanziamenti concessi venga richiesta dal Comune capofila di una forma collaborativa che, per effetto dell'attuazione della legge regionale 26/2014 si sia nel frattempo sciolta. L'eventuale scioglimento della forma collaborativa non determina infatti di per sé la revoca dei finanziamenti già concessi.

8. Periodo di ammissibilità della spesa e modalità di attuazione degli interventi

Si considerano **ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla presentazione della domanda al 31 ottobre 2019.**

La realizzazione degli interventi deve essere conforme a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda.

Non sono ammesse modifiche alle progettualità che comportino variazioni di spesa tra interventi di parte capitale e di parte corrente né quelle che comportino variazioni di spesa fra diversi interventi. Sono ammesse variazioni nell'ambito di ciascun intervento che non comportino modifiche sostanziali al progetto, previa autorizzazione del Servizio competente (Paragrafo **9.2** della II Sezione).

In caso di modifiche non ammesse o non autorizzate, rilevate in sede di rendicontazione, l'Amministrazione regionale provvede alla revoca parziale del finanziamento, corrispondente all'intervento modificato.

9. Rendicontazione delle spese sostenute

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, **entro il 31 dicembre 2019** (Paragrafo **10** della II Sezione del Programma).

Entro tale data, pertanto, gli Enti beneficiari presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia (articolo 42, comma 1). Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati (articolo 42, comma 2).

La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

La rendicontazione deve essere eseguita, anche parzialmente, prima del termine del 31 dicembre 2019, con riferimento agli interventi nel frattempo conclusi. In caso di rendicontazione parziale si provvederà alla revoca parziale del finanziamento corrispondente all'importo non rendicontato.

Il **modulo per la rendicontazione** dei finanziamenti per l'anno 2018 è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2018/

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la rendicontazione è adottato il decreto di presa d'atto oppure, in caso di mancata rendicontazione totale o parziale, verrà comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: istituzionalilocali@regione.fvg.it

o contattando i seguenti funzionari:

dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;

sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it;

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il direttore del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul
(firmato digitalmente)